



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA

N. 3 DEL REGISTRO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.
DATA 17 gennaio 2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 13 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Crestini Emanuele	SINDACO	X	
Cimino Veronica	VICE SINDACO	X	
Zecchinelli Laura	ASSESSORE		X
Zitelli Gian Luca	ASSESSORE	X	
Romei Danilo	ASSESSORE	X	

Sono assenti giustificati i sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Daniele Natale

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime parere favorevole:

f.to Giovanni Gatta

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole

f.to=====

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

f.to Giovanni Gatta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 75 del 25.05.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 14 del 13 aprile 2018;

Visto il BILANCIO di previsione 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 15 del 13 aprile 2018

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione in merito,

Con unanime favorevole votazione resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata unanime favorevole, votazione resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale

ORGANO POLITICO PROPONENTE	DATA	SERVIZIO INTERESSATO
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA E LE FORZE DELL'ORDINE PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), decreto legge n. 174/2012, che testualmente recita:		
<ol style="list-style-type: none">1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendono conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione		
Il Responsabile Settore Risorse Umane Giovanni Gatta	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Firma <i>G. Gatta</i> data 11.01.2019	
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott.ssa Anna Rita D'Andrea	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Firma: data	
Il Responsabile del Settore Risorse Umane Giovanni Gatta	Si attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente Firma: <i>G. Gatta</i> data 11.01.2019	
MEMBRI DELLA GIUNTA		DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA
1. CRESTINI EMANUELE - SINDACO	<i>Crestini</i>	
2. CIMINO VERONICA - VICESINDACO	<i>Cimino</i>	
3. LAURA ZECCHINELLI		
4. ROMEI DANILO	<i>Romei</i>	
5. ROSSETTI VINCENZO		
6. ZITELLI GIAN LUCA	<i>Zitelli</i>	
DATA 17.01.2019		ORDINE DEL GIORNO N. 3

IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE


- Premesso che il Commissariato di P.S. di Frascati ha avanzato all'Amministrazione comunale la proposta di una convenzione per attivare e garantire il collegamento telematico diretto con l'applicativo dell'Ufficio Anagrafe, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti dall'ordinamento vigente;
- Preso atto che la suddetta proposta è stata formalizzata e acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 32455 del 08/11/2018;
- Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 *“Regolamento anagrafico della popolazione residente” ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto “le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza”;*
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”;*
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine*

di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53 e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile.”;

- Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.50, l'art. 58 e l'art. 62;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.
- VISTA l'allegata bozza di convenzione per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata del Comune di Rocca di Papa e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.L.gs. n° 267/2000);
- Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Rocca di Papa e il Commissariato di P.S. di Frascati, per l'accesso in consultazione alla banca dati anagrafe informatizzata per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta forza di polizia dall'ordinamento giuridico vigente;
2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Risorse Umane del Comune di Rocca di Papa, a cui fanno capo i Servizi Demografici e Il CED informatico, alla sottoscrizione della suddetta convenzione con il Commissariato di P.S. di Frascati, al fine di consentirne l'accesso per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente mediante il servizio "sportello anagrafico on line" accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Rocca di Papa;
3. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo



Città di Rocca di Papa



Commissariato di P.S. distaccato Frascati

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA E LE FORZE DELL'ORDINE
PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA**

- Vista la Legge 24.12.1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in particolare così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della Legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 *"Regolamento anagrafico della popolazione residente"* ed in particolare l'art. 37 che mentre vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *"le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza"*;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 43 che stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
- Vista la circolare del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2002, n. 3;
- Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 54 che prevede che *"nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero*

dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53 e l'art. 62 che considera di rilevante interesse pubblico la tenuta dei registri anagrafici e di Stato Civile.”;

- Visto il D. Lgs. 07 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.50, l'art. 58 e l'art. 62; o Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22.12.2011 n. 14.

CONSIDERATO:

- che alla data odierna l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori pubblici servizi, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Rocca di Papa ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO TRA:

- il Comune di Rocca di Papa, con sede in Corso Costituente n. 26 - C.F. 01238260580 – P. IVA 00975471004 rappresentato da Giovanni GATTA, Responsabile del Settore Risorse Umane del Comune di Rocca di Papa, quivi domiciliato per la carica, tel. 06/94286169 - e-mail g_gatta@comune.roccadipapa.rm.it il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo

e

- Il Commissariato di P.S. di Frascati, nella persona del
....., nato/a a (.....) il
..... C. F. il quale agisce e stipula in
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il Commissariato di P.S. di Frascati ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe

comunale, in modo da poter consultare i dati di loro necessità in tempo reale;
CIO PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte degli appartenenti al Commissariato di P.S. di Frascati, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti alla suddetta forza di polizia dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità.

1. Con la stipulazione della presente convenzione, il Comune di Rocca di Papa autorizza la suddetta forza dell'ordine ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente mediante il servizio "sportello anagrafico on line" accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Rocca di Papa.
2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il pro-tempore (o altro).
3. Le parti convengono di assegnare al Commissariato di P.S. di Frascati accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, utilizzabili dagli operatori individuati dal protempore (o altro) in seno agli appartenenti alla suddetta forza di polizia in organico al comando stesso.
4. Il Commissariato di P.S. di Frascati si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva loro variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare la Commissariato di P.S. di Frascati di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione/disabilitazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del pro-tempore (o altro).
5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Commissariato di P.S. di Frascati si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza, il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

Art. 3 – Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso.

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Il Commissariato di P.S. di Frascati nomina il proprio responsabile del trattamento dei dati. Questi avrà il compito di identificare e nominare formalmente gli operatori

incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal titolare.

2. Si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 4 – Ambito oggettivo dell'accesso.

1. Le parti si danno atto che il Commissariato di P.S. di Frascati è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune di Rocca di Papa relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'anagrafe.
2. Il Commissariato di P.S. di Frascati si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il Commissariato di P.S. di Frascati prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'anagrafe.
4. La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione viene aggiornata quotidianamente e quindi il dato anagrafico aggiornato è disponibile il giorno dopo la sua variazione.

Art. 5 – Misure di sicurezza.

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal pro tempore (o altro) del Commissariato di P.S. di Frascati, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
2. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
3. In conformità alle "prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Commissariato di P.S. di Frascati prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

Art. 6 - Titolare della banca dati e del trattamento.

Il Comune di Rocca di Papa è titolare della banca dati anagrafica e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Il Commissariato di P.S. di Frascati è titolare, ai fini della normativa in materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e, responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. La forza dell'ordine pertanto s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accede attraverso la presente convenzione.

Art. 7 – Responsabilità.

1. Il Commissariato di P.S. di Frascati esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Commissariato di P.S. di Frascati, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

Art. 8 – Durata.

1. La presente convenzione ha **durata di anni tre** decorrenti dalla data della presente e potrà essere rinnovata previo provvedimento espresso.
2. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e che garantisca l'accesso al Commissariato di P.S. di Frascati.

Art. 9 – Risoluzione.

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

Art. 10 – Foro competente.

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il foro di Velletri.

Art. 11 - Oneri economici.

La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune di Rocca di Papa. Rimangono a carico della forza dell'ordine i costi derivanti dalla connessione ad Internet.

Art. 12 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.
2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 2 del 25 febbraio 2002.

Art. 13 – Disposizioni fiscali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata B al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frascati, li

Per il Comune di Rocca di Papa _____

Per Il Commissariato di P.S. di Frascati _____

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.TO EMANUELE CRESTINI

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
F.TO DOTT.SSA DANIELA NATALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, li 24/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
f.to Dott.ssa Daniela Natale

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi, incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 24/01/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, li 24/01/2019

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/01/2019

- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, li 24/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
f.to Dott.ssa Daniela Natale

E' copia conforme all'originale.

Rocca di Papa, li 24/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE reggente
f.to Dott.ssa Daniela Natale